

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore REBECA CLEMENTE RUIZ

Seduta del 28/04/2026

FATTO

Il ricorrente espone di aver estinto anticipatamente, in corrispondenza della rata n. 44 del piano di ammortamento, un contratto di finanziamento sottoscritto il 23 gennaio 2019, da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio e di aver diritto al rimborso della quota non maturata degli oneri commissionali addebitati nel contratto.

Insoddisfatto dell'esito infruttuoso del reclamo, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di accertare il diritto al rimborso pro quota degli oneri pagati e non goduti pari ad € 472,13 oltre gli interessi legali dall'estinzione al soddisfo, ed oltre alla commissione di estinzione anticipata pari ad €. 294,10 ed oltre all'importo pari a euro 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso.

Costituitosi ritualmente nel presente procedimento, l'intermediario ha affermato che:

- ha rimborsato tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante orientamento della Banca d'Italia, dell'ABF e del Giudice ordinario;
- la sentenza Lexitor non è applicabile ai casi di specie, per plurime ragioni, ivi compresa – tra l'altro – la circostanza per cui la Direttiva 2008/48/CE, come reinterpretata dalla sentenza Lexitor, non può trovare applicazione nei rapporti fra privati attraverso l'interpretazione del diritto interno in senso conforme a quello del diritto comunitario, atteso che si addiverrebbe ad una interpretazione vietata in quanto contra legem;
- la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza del 09/02/2023, nella causa C-555/21 in materia di credito immobiliare, ha affermato che: il diritto alla riduzione del costo totale del credito, n

caso di rimborso anticipato, non può includere i costi che, indipendentemente dalla durata del contratto, siano posti a carico del consumatore per prestazioni già integralmente eseguite al momento del rimborso anticipato (costi up front);

- l'ABF ed i Giudici ordinari hanno costantemente riconosciuto la conformità del modulo di contratto oggetto di ricorso alla normativa vigente all'epoca della sottoscrizione;
- per quanto concerne l'addebito in sede di conteggio estintivo della somma di € 294,10 a titolo di penale per l'estinzione anticipata per l'applicazione di tale commissione, la stessa è stata applicata nel rispetto della normativa.

Infine l'intermediario si oppone alla richiesta di rimborso delle spese di assistenza tecnica, tenuto conto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'innegabile carattere ormai seriale delle controversie sul tema.

DIRITTO

1. La questione sottoposta all'esame del Collegio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente alla restituzione della quota non goduta dei costi connessi ad un contratto di finanziamento estinto anticipatamente, ai sensi dell'art. 121, co. 1, lett. e), tub, che indica la nozione di costo totale del credito e dell'art. 125 sexies tub, che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

L'istante ha assolto all'onere della prova della propria domanda di rimborso, depositando la documentazione contrattuale, da cui emerge che il contratto di finanziamento – da rimborsarsi mediante cessione del quinto dello stipendio - è stato estinto anticipatamente al maturare della rata n. 44 su 120 complessive del piano di ammortamento.

Il Collegio osserva come parte istante in relazione al contratto in esame ha chiesto il rimborso della somma di €. 472,13 corrispondente alle commissioni di istruttoria nonché alle commissioni d'intermediazione creditizia, calcolate col criterio pro rata temporis.

Con riferimento alle suddette commissioni, al fine della quantificazione del rimborso di tali costi, gli orientamenti condivisi tra i Collegi ABF hanno confermato il criterio di rimborso in favore della clientela già stabilito dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 26525/2019, secondo la curva degli interessi, fermo restando il criterio pro rata temporis per gli oneri recurring.

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis" così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Tenuto conto degli orientamenti condivisi tra i Collegi e del contratto depositato in atti, si rappresenta che le provvigioni all'intermediario del credito e le commissioni di istruttoria, remunerano le attività limitate alle fasi prodromica e contestuale al perfezionamento del finanziamento, ragion per cui entrambi hanno natura up front.

Parte ricorrente chiede inoltre la somma di €. 200,00 a titolo di spese di assistenza difensiva sostenute per la presentazione del ricorso.

Al riguardo, si rappresenta che sulle spese di assistenza professionale il Collegio di Coordinamento si è di recente pronunciato con Decisione N. 4580 del 12 maggio 2025, statuendo i seguenti principi:

- le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune;
- la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo;
- il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista; in tale prospettiva, può assumere rilievo anche il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia;
- ai fini della prova del danno, parte ricorrente può produrre ogni evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità e la rilevanza di tale presenza nella gestione del procedimento (non è richiesto il deposito della parcella, della notula, oppure della fattura emessa dal professionista);
- la quantificazione del danno viene determinata dal Collegio in via equitativa (art. 1226 c.c.) sulla base, tra l'altro, dei seguenti criteri, la cui applicazione deve essere motivata nella decisione: i) la complessità delle questioni giuridiche sostanziali o procedurali che costituiscono oggetto del ricorso, ii) il valore della controversia, iii) il grado di colpevolezza dell'intermediario resistente, ivi) il carattere assolutamente necessario dell'attività di assistenza legale, nonché la rilevanza della stessa nella gestione del procedimento.

Alla luce dei seguenti principi, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che "In considerazione delle peculiarità della procedura innanzi all'ABF, del ruolo che, laddove oggettivamente necessario, può svolgere un professionista nell'assistere la parte ricorrente, dei contenuti limiti di valore delle questioni che possono essere sottoposte al giudizio arbitrale, degli importi dallo stesso Arbitro già talora riconosciuti in presenza del riscontro di una responsabilità per danni a carico dell'intermediario resistente, si può ritenere generalmente adeguato un risarcimento pari ad Euro 300,00 per spese di assistenza professionale. Tenendo conto delle specificità di ogni singolo caso, tale somma potrà essere eventualmente anche aumentata o diminuita dal Collegio giudicante, dandone specifica motivazione".

Nella fattispecie la richiesta va rigettata non sussistendone i presupposti sopra indicati.

Quanto alla domanda di rimborso della commissione di estinzione anticipata – per 294,10 euro – il Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909 del 31/03/2020) ha chiarito che «[l]a previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.».

Con la decisione n. 11679 del 05/05/2021, poi, che «l'espressione "importo rimborsato in anticipo", adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito».

Ora, nel caso di specie, la durata residua del contratto al momento dell'estinzione era superiore a un anno e il debito residuo era superiore a 10.000 euro, perciò non sembra ricorrere alcuna delle ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo di cui all'art. 125-sexies, comma 3, T.U.B. Dall'esame del conteggio estintivo sopra riportato, risulta che il debito residuo al momento dell'estinzione anticipata fosse pari a 29.410,76 euro, sicché l'indennizzo per l'anticipata estinzione sarebbe stato applicabile nella misura massima di € 294,10. L'intermediario ha dunque liquidato correttamente la commissione in parola.

Alla stregua di quanto precede, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti, che tengono conto dei rimborsi già effettuati, di cui vi è evidenza in atti.

rate complessive	108	rate scadute	44	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	64	TAN	5,03%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,44%						
spese d'istruttoria				400,00 €	Up front	Curva degli interessi	149,76 €		149,76 €
commissioni d'intermediazione creditizia				396,72 €	Up front	Curva degli interessi	148,53 €		148,53 €
Totale									298,29 €

Ne consegue che, l'intermediario sarà tenuto alla restituzione della somma complessiva di €. 298,29 oltre gli interessi legali a far data dal reclamo, che costituisce l'atto formale di messa in mora da parte del creditore (cfr. Coll. Coord., decisione n. 5304/2013).

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 298,29, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE